Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 104

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 16 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI

### Regione Emilia-Romagna



### Regione Puglia

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982.

**Concessione alla Aermediterranea S.p.a., in Roma, dello esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte Roma-Bologna e viceversa, Roma-Lamezia e viceversa, Roma-Bergamo e viceversa, Roma-Reggio Calabria e viceversa, Bologna-Palermo e viceversa, Milano-Lamezia e viceversa, Milano-Reggio Calabria e viceversa, Milano-Ancona e viceversa, Milano-Pescara e viceversa, Milano-Bologna-Ancona-Pescara e viceversa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto l'art. 22 dello statuto speciale della regione Sicilia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1980, n. 346, con il quale:

*a*) ai sensi dell'art. 1 sono stati istituiti, tra gli altri, i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte Roma-Bologna e viceversa, Roma-Lamezia e viceversa, Roma-Bergamo e viceversa, Roma-Reggio Calabria e viceversa, Bologna-Palermo e viceversa, Milano-Lamezia e viceversa, Milano-Reggio Calabria e viceversa, Milano-Ancona e viceversa, Milano-Pescara e viceversa, Milano-Bologna-Ancona-Pescara e viceversa;

*b*) ai sensi dell'art. 2 detti servizi sono stati quindi concessi alla società Itavia;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1981, numero 223, con il quale la società Itavia è stata dichiarata decaduta dalla concessione di servizi aerei di linea come sopra ad essa assentiti;

Considerato il preminente interesse pubblico allo esercizio dei servizi di cui sopra;

Sentita la regione Sicilia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso alla società Aermediterranea - Linee aeree mediterranee S.p.a. con capitale di lire 10.000.000.000 e con sede in Roma, l'esercizio dei servizi di cui all'elenco unito al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 1, nonché la soppressione di talune di esse, come pure l'istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nel predetto elenco.

Art. 3.

La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 4.

In forza della presente concessione la società Aermediterranea S.p.a. è abilitata ad esercire sulle rotte di cui all'art. 1, servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merce, o di sole merci e posta.

Art. 5.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3757 di repertorio stipulata in data 28 agosto 1982 tra il Ministero dei trasporti e la società Aermediterranea - Linee aeree mediterranee S.p.a.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BALZAMO — FORMICA — ANDREATTA — LAGORIO — GASPARI — CAPRIA — DE MICHELIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile* 1983
*Registro n.* 4 *Trasporti, foglio n.* 173

ELENCO DELLE ROTTE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

n. 1 Roma - Bologna e vv.
n. 2 Roma - Lamezia e vv.
n. 3 Roma - Bergamo e vv.
n. 4 Roma - Reggio Calabria e vv.
n. 5 Bologna - Palermo e vv.
n. 6 Milano - Lamezia e vv.
n. 7 Milano - Reggio Calabria e vv.
n. 8 Milano - Ancona e vv.
n. 9 Milano - Pescara e vv.
n. 10 Milano - Ancona - Pescara e vv.

*Il Ministro dei trasporti*
BALZAMO

(2260)

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla società Savoia per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 recante nuove forme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 4 aprile 1980 della Savoia Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonchè con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 maggio 1982;

Decreta:

La Savoia Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività diretta nel territorio della Repubblica nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2317)**

---

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla S.p.a. La Sicurtà 1879, in Segrate, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 15 settembre 1980 della S.p.a. La Sicurtà 1879 di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Segrate (Milano), che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La S.p.a. La Sicurtà 1879 di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Segrate (Milano), è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa diretta nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2319)**

---

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla S.p.a. Navale assicurazioni, in Ferrara, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 23 gennaio 1979 della S.p.a. Navale assicurazioni, con sede in Ferrara, che già eser-

cita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonchè con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La S.p.a. Navale assicurazioni, con sede in Ferrara, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa diretta nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

(2318)

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla S.p.a. Universo assicurazioni, in Bologna, ad estendere l'attività assicurativa nei rami credito e cauzione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1980 della S.p.a. Universo assicurazioni, con sede in Bologna, che già esercita le assicurazioni contro i danni intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ai rami credito e cauzione;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La S.p.a. Universo assicurazioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa diretta nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

(2320)

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla società « Helvetia » - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio, con sede in Svizzera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, all'estensione dell'esercizio della attività assicurativa ad altri rami danni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 2 febbraio 1981 della società « Helvetia » - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio con sede in Svizzera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via Piranesi n. 34 che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Considerato che la casa madre esercita i rami richiesti dalla propria rappresentanza generale operante in Italia;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La società « Helvetia » - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio con sede in Svizzera e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via Piranesi n. 34, è autorizzata ad estendere l'esercizio della attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai rami « altri danni ai beni » limitatamente ai rischi guasti macchine, rischi di montaggio ed elettronica e « perdite pecuniarie di vario genere » limitatamente ai rischi perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdita di fitti e redditi e perdite commerciali indirette.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

(2322)

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla S.p.a. Lloyd 1885, in Milano, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo malattia.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978 n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 10 novembre 1981 della « Lloyd 1885 » Società per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività a tutti i rischi del ramo malattia;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva delle assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni « Lloyd 1885 », con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa in tutti i rischi del ramo malattia.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2321)**

---

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla rappresentanza generale in Italia della società Royal Insurance (Int.), in Milano, ad estendere la attività assicurativa ai rami infortuni e R.C. generale.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 giugno 1980 della società Royal Insurance (Int.) Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere della commissione consultiva delle assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La società Royal Insurance (Int.) Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami infortuni e R.C. generale.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2323)**

---

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla Eagle Star Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'attività assicurativa nei rami infortuni, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e relativa riassicurazione.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1980 della società Eagle Star Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere della commissione consultiva delle assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La società Eagle Star Insurance Company Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami infortuni, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere nonché la riassicurazione nei predetti rami.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2324)**

DECRETO 6 aprile 1983.

**Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della società New Hampshire Insurance Company, in Roma, ad estendere l'attività assicurativa ai rami malattia e credito.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 20 novembre 1978 della società New Hampshire Insurance Company, con sede in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione allegata alle citate domande ed in particolare i programmi di attività e le relazioni tecniche;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere della commissione consultiva delle assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La società New Hampshire Insurance Company, con sede in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami malattia e credito.

Roma, addì 6 aprile 1983

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2325)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1983.

**Termine di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e autoscafi acquisiti da imprese commerciali per la rivendita.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di modificare i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1983;

Ritenuta la necessità di procedere ad una specifica regolamentazione per i veicoli e autoscafi giacenti presso le imprese esercenti il commercio di autoveicoli e autoscafi;

Decreta:

Per i veicoli e autoscafi giacenti presso imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli e autoscafi, il termine utile per il pagamento della tassa automobilistica e della sovrattassa Diesel è stabilito al 30 aprile 1983, qualora l'acquisizione per la rivendita, da comprovare nei modi di legge, sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1983

*Il Ministro*: FORTE

**(2346)**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 marzo 1983.

**Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1983 per la zona franca di Gorizia.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700, che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959-60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 59/ZF in data 1° dicembre 1982 della Camera di Commercio anzidetta, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1983:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1983, ammontante a complessive L. 453.665.425;

Vista la lettera n. 220058/ZF/35/F dell'8 gennaio 1983, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1983;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1983, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1983

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
AVELLONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *marzo* 1983
*Registro n.* 14 *Tesoro, foglio n.* 331

(2295)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 gennaio 1983.

**Autorizzazione all'ospedale « Opere pie ospitaliere » di Alessandria, presidio ospedaliero della unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria, all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale « Opere pie ospitaliere » di Alessandria (presidio ospedaliero della unità sanitaria locale n. 70 di Alessandria) in data 9 dicembre 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 agosto 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 23 novembre 1982;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « Opere pie ospitaliere » di Alessandria è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'ospedale stesso dai seguenti sanitari:

Tomassini prof. Manlio, primario chirurgo - Divisione seconda di chirurgia generale;

Leinati dr. Alfredo, aiuto chirurgo - Divisione seconda di chirurgia generale;

Spinoglio dr. Giuseppe, aiuto chirurgo - Divisione seconda di chirurgia generale;

Dlacic dr. Dinko, assistente chirurgo - Divisione seconda di chirurgia;

Iacovoni dr. Piero, assistente chirurgo - Divisione seconda di chirurgia generale;

Maconi prof. Giovanni, primario chirurgo - Divisione prima di chirurgia generale;

Neirotti dr. Pietro, aiuto chirurgo - Divisione prima di chirurgia generale;

Dentoni dr. Romano, aiuto chirurgo - Divisione prima di chirurgia generale;

Lombardi dr. Carlo, assistente chirurgo - Divisione prima di chirurgia generale;

Prati dr. Sergio, assistente chirurgo - Divisione prima di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. n. 70 di Alessandria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1983

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(2326)

DECRETO 23 febbraio 1983.

**Modificazioni ai contingenti del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e alle unità sanitarie locali.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1982 con il quale sono stati fissati i contingenti numerici del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione assegnato alle sedi di Roma e ai dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e alle unità sanitarie locali;

Ritenuto, in considerazione anche delle osservazioni formulate dalle regioni e dalle organizzazioni sindacali interessate, di apportare alcune modifiche ai contingenti stessi;

Ritenuto, altresì, di fissare per alcune categorie di personale un nuovo termine per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 2 del proprio decreto 29 dicembre 1982;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, che dispone in ordine alle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali;

Attesa l'impossibilità, per quanto concerne i soppressi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, di dare pratica attuazione alla richiamata disposizione dell'art. 1 del decreto-legge n. 678 del 1981 in quanto le piante organiche dei predetti enti erano determinate su base nazionale;

Considerato che il personale con la qualifica di ingegnere e perito dei predetti enti assegnato alle regioni è insufficiente ad assicurare le funzioni prevenzionali già di competenza degli enti stessi attribuite alle unità sanitarie locali;

Ritenuto, pertanto, di stabilire le modalità per dare attuazione, limitatamente a detto personale, alla richiamata disposizione del decreto-legge n. 678 del 1981, con riferimento agli organici dei soppressi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione esistenti al 31 dicembre 1978 e tenuto conto del personale assegnato alle unità sanitarie locali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con il decreto 23 dicembre 1982 e con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente massimo del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) da assegnare alla sede di Roma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro — di cui alla tabella *A* annessa al decreto 23 dicembre 1982 — è modificato, in aumento, come da allegata tabella I.

Art. 2.

Il contingente minimo e massimo del personale della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) da assegnare alla sede di Roma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro — di cui alla tabella *B* annessa al decreto 23 dicembre 1982 — è modificato in aumento o in diminuzione, come da allegate tabella II e III.

Art. 3.

Il contingente massimo del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) da assegnare ai dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro — di cui alla tabella *C*-2 annessa al decreto 23 dicembre 1982 — è modificato, per alcune qualifiche, come da allegata tabella IV.

Art. 4.

Il contingente minimo e massimo dell'Associazione per il controllo della combustione (ANCC) da assegnare ai dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro — di cui alle tabelle *D*-1 e *D*-2 annesse al decreto 23 dicembre 1982 — è modificato, per alcune qualifiche, come da allegate tabelle V e VI.

Art. 5.

Il contingente minimo del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali — di cui alla tabella *E* annessa al decreto 23 dicembre 1982 — è rideterminato, in aumento o in diminuzione, come da allegata tabella VII.

Art. 6.

Il contingente minimo del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali — di cui alla tabella *F* annessa al decreto 23 dicembre 1982 — è rideterminato, in aumento o in diminuzione, come da allegata tabella VIII.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 1982, il personale ex ENPI ed ex ANCC con la qualifica di perito, il personale ex ANCC con la qualifica di chimico e il personale ex ENPI con la qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico, può presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda di assegnazione ai dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nei limiti dei contingenti fissati con il presente decreto.

Entro lo stesso termine il personale ex ENPI può presentare domanda di assegnazione alla sede centrale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro limitatamente ai contingenti dei farmacisti, dei matematici e dei psicologi previsti dal presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con le regioni, saranno determinati, per ciascuna regione, i posti della qualifica degli ingegneri e dei periti da prevedere nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali con riferimento agli organici dei soppressi ENPI e ANCC esistenti al 31 dicembre 1978.

Il numero complessivo degli ingegneri e periti già assegnati alle unità sanitarie locali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sarà portato in detrazione dal numero complessivo dei posti dei predetti organici.

Roma, addì 23 febbraio 1983

*Il Ministro della sanità*
ALTISSIMO

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

TABELLA I

MODIFICHE AL CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DELL'E.N.P.I. DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI ROMA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

| Ruoli e qualifiche | Unità in aumento |
|---|---|
| *Dirigenza*: | |
| dirigente superiore | 1 |
| dirigente . | 3 |
| *Ruolo professionale*: | |
| prima qualifica: | |
| farmacista . . . . | 2 |
| matematico . . . | 2 |
| ingegnere . . . . | 15 |
| medico . . . | 2 |
| seconda qualifica: | |
| perito . . . . | 10 |
| geometra . . . | 8 |
| infermiere professionale . . . | 1 |
| tecnico radiologia . . . . | 1 |
| *Ruolo amministrativo*: | |
| collaboratore e collaboratore coordinatore | 2 |
| assistente e assistente coordinatore . | 17 |
| archivista dattilografo | — |
| commesso . | — |
| *Ruolo tecnico*: | |
| collaboratore tec. e coll. tec. coord. . | 11 |
| assistente tec. e ass. tec. coord. . | 30 |
| operatore tecnico | 16 |
| agente tecnico | 3 |
| *Psicologi* (*a*): | |
| dirigente superiore | 1 |
| dirigente . | 6 |
| Totale . | 131 |

(*a*) Personale collocato nei ruoli della dirigenza amministrativa dell'E.N.P.I., laureato in psicologia o con altra laurea in possesso di specializzazione in psicologia, o già inquadrato nel ruolo psicotecnico dell'E.N.P.I.

TABELLA II

MODIFICHE AL CONTINGENTE MINIMO DEL PERSONALE DELL'A.N.C.C. DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI ROMA DELL'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

| Ruoli e qualifiche | Unità in diminuzione |
|---|---|
| *Ruolo amministrativo*: | |
| collaboratore coordinatore e collaboratore | 1 |
| assistente coordinatore e assistente . . | 8 |
| archivista dattilografo . . . . . | 10 |
| *Ruolo tecnico*: | |
| operatore tecnico . . . . . . | 2 |
| Totale . . . | 21 |

TABELLA III

MODIFICHE AL CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DELL'A.N.C.C. DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI ROMA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

| Ruoli e qualifiche | Unità | |
|---|---|---|
| | in diminuzione | in aumento |
| *Seconda qualifica professionale*: | | |
| perito . . . . . . | — | 10 |
| geometra . . . . . | 1 | — |
| *Ruolo amministrativo*: | | |
| coll. coord. e coll. . . . . . | 1 | — |
| assistente coord. e ass. . . . | 6 | — |
| archivista dattil. . . . . . . | 10 | — |
| *Ruolo tecnico*: | | |
| operatore tecnico . . . . . | 2 | — |
| Totale . . . | 20 | 10 |

TABELLA IV

MODIFICHE AL CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DELL'E.N.P.I. DA ASSEGNARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

| Ruoli e qualifiche | Piemonte | Val d'Aosta | Lombardia | Provincia di Trento | Provincia di Bolzano | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ruolo professionale*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prima qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| agrario | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 |
| ingegnere | 11 | — | 24 | — | 1 | 9 | 3 | 6 | 18 | 10 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 15 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 147 |
| seconda qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perito | 5 | — | 6 | — | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 |
| *Ruolo amministrativo*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| assistente | 5 | — | 12 | — | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | — | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 80 |
| *Ruolo tecnico*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| operatore tecnico | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 12 |

TABELLA V

MODIFICHE AL CONTINGENTE MINIMO DELL'A.N.C.C. DA ASSEGNARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

| Ruoli e qualifiche | Piemonte | Val d'Aosta | Lombardia | Provincia di Trento | Provincia di Bolzano | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ruolo professionale*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prima qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ingegnere | 8 | — | 22 | — | — | 11 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 5 | 2 | 85 |

TABELLA VI

MODIFICHE AL CONTINGENTE MASSIMO DELL'A.N.C.C. DA ASSEGNARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

| Ruoli e qualifiche | Piemonte | Val d'Aosta | Lombardia | Provincia di Trento | Provincia di Bolzano | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ruolo professionale*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prima qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chimico | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| ingegnere | 9 | — | 25 | — | 1 | 12 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 98 |
| seconda qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perito | 4 | — | 13 | — | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 67 |
| *Ruolo tecnico*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| operatore tecnico | 3 | — | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |

TABELLA VII

CONTINGENTE DEL PERSONALE DELL'E N P I DA ISCRIVERE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

| Ruoli e qualifiche | Piemonte | Val d'Aosta | Lombardia | Provincia di Trento | Provincia di Bolzano | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dirigenza:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dirigente superiore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 9 |
| dirigente | 4 | — | 6 | — | — | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | — | 17 | 1 | — | 5 | 7 | — | — | 10 | 1 | 73 |
| *Ruolo professionale:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prima qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| architetto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| attuario | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| avvocato e procur. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| chimico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| farmacista | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| fisico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| geologo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ingegnere | 7 | — | 19 | 3 | — | 4 | 5 | 9 | 14 | 16 | 4 | 3 | 35 | 3 | 1 | 29 | 9 | — | 5 | 16 | 1 | 183 |
| agrario | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| medico | 3 | 1 | 16 | 2 | — | 5 | 2 | 9 | 13 | 10 | 2 | 2 | 25 | 4 | 1 | 10 | 6 | — | 2 | 9 | 3 | 125 |
| matematico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| seconda qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perito | 10 | 1 | 25 | 5 | — | 28 | 9 | 17 | 27 | 44 | 20 | 34 | 76 | 19 | 1 | 36 | 20 | 2 | 13 | 20 | 1 | 408 |
| geometra | 11 | — | 22 | 3 | — | 7 | — | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 57 | 9 | 3 | 27 | 15 | 5 | 6 | 15 | — | 216 |
| infermiere profess. | 2 | — | 6 | — | — | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 3 | 37 |
| tecnico radiologo | — | — | 12 | — | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | — | 6 | 5 | — | 2 | 10 | 1 | 73 |
| *Ruolo amministrativo:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| collab. e collab. coord. | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 4 | — | 19 | 9 | — | 2 | 5 | — | 74 |
| assist. e assist. coord. | 5 | 2 | 14 | 2 | — | 3 | 6 | 7 | 10 | 16 | 2 | 8 | 70 | 7 | — | 34 | 14 | — | 2 | 8 | 5 | 215 |
| archivista dattil. | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 7 | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | 20 |
| commesso | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 7 |
| *Ruolo tecnico:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| coll. tecn. e coll. tecn. coord. | 2 | — | 7 | — | — | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | — | 6 | 1 | — | 5 | 9 | 3 | 67 |
| ass. tecn. e ass. tecn. coord. | 7 | — | 18 | 4 | — | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 9 | 6 | 72 | 9 | 1 | 22 | 19 | — | 5 | 11 | 5 | 243 |
| operatore tecnico | 7 | 1 | 19 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 | 16 | 20 | 4 | 4 | 56 | 3 | 4 | 40 | 16 | — | 7 | 16 | 7 | 249 |
| agente tecnico | — | — | 5 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | — | 33 |
| Totale | 61 | 5 | 171 | 20 | 3 | 76 | 40 | 88 | 129 | 161 | 54 | 87 | 472 | 62 | 12 | 241 | 128 | 7 | 52 | 137 | 30 | 2.036 |

TABELLA VIII

CONTINGENTI DELL'ANCC DA ISCRIVERE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

| Ruoli e qualifiche | Piemonte | Val d'Aosta | Lombardia | Provincia di Trento | Provincia di Bolzano | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ruolo professionale:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prima qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chimico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ingegnere | 4 | — | 8 | — | — | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | — | 1 | 8 | 1 | — | 10 | 2 | — | — | 9 | 2 | 74 |
| seconda qualifica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| perito | 10 | 1 | 25 | — | 2 | 25 | 8 | 10 | 16 | 24 | 6 | 12 | 33 | 1 | 2 | 26 | 18 | — | 3 | 6 | 6 | 234 |
| *Ruolo amministrativo:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| collab. e collab. coord. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| assist. e assist. coord. | — | — | 5 | — | — | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 8 | 2 | — | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 43 |
| archivista dattil. | — | — | 12 | — | — | 6 | 4 | — | 4 | 6 | 2 | — | 16 | — | — | 6 | — | — | — | — | 2 | 58 |
| commesso | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| *Ruolo tecnico:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ass. tecn. e ass. tecn. coord. | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| operatore tecnico | 2 | — | 4 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | 23 |
| agente tecnico | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |

(2262)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Autorizzazione al Governo della Repubblica federale di Nigeria ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1983, registro n. 4 Esteri, foglio n. 62, il Governo della Repubblica Federale di Nigeria è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via Paolo Bentivoglio, 29/*b*, al prezzo di L. 225.000.000.

**(1904)**

**Convalida di atti emanati dal 1° luglio al 31 dicembre 1981 presso l'agenzia consolare di seconda categoria in Biasca (Svizzera).**

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 si intendono convalidati gli atti emanati dal sig. Criscuoli dal 1° luglio al 31 dicembre 1981, sempre che tali atti risultino sostanzialmente conformi alle disposizioni di legge e sempre che rientrino nelle competenze affidate all'agenzia consolare di seconda categoria in Biasca (Svizzera).

**(1884)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Urbino.**

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Urbino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.491.342.448 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 19.237.767.840 iscritto a ruolo a nome del sig. Vitali Gaetano. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pesaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**(2127)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 i poteri conferiti al dott. Gaetano D'Agata, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Nuovi alloggi - S.C.E.N.A.», in Roma, sono stati prorogati fino al 28 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983 la società cooperativa edilizia «La Speranza - Soc. coop. a r.l.», in Torino, costituita per rogito notar dott. Giuseppe Pavese il 7 febbraio 1972, repertorio n. 92048, registro società n. 256, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella personale del dottor Giovanni Coletti Moglia.

**(2328)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative.**

Con decreto ministeriale 1° aprile 1983, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica spettante al presidente del «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» è stata determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire 120 milioni annui.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo, salvo il diritto alla percezione della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

**(2194)**

**Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative.**

Con decreto ministeriale 1° aprile 1983, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica spettante al vice presidente del «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» è stata determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire 60 milioni annui.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo, salvo il diritto alla percezione della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

**(2195)**

**Scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e nomina del commissario straordinario e di quattro sub-commissari.**

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983 il consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è stato sciolto. Per la gestione provvisoria e per lo svolgimento dei compiti previsti, fino all'insediamento dei nuovi organi ordinari, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto, sono stati nominati commissario il dottor Gustavo De Meo e sub-commissari il dott. Giovanni Di Capua, il dott. Valeriano Giorgi, il prof. Giuseppe Padellaro e il signor Lino Ravecca.

**(2297)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Autorizzazione a certificare e commercializzare sementi di riso con requisiti ridotti**

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983, ad integrazione del decreto ministeriale 4 febbraio 1983, è autorizzata la certificazione e la commercializzazione fino al 15 maggio 1983 di q.li 170 di sementi di riso della varietà «Balilla grana grossa» appartenenti alla categoria «sementi certificate della 2ª riproduzione» con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di 500 grammi.

**(1959)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

## Corso dei cambi del 13 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1445,550 | 1445,550 | 1445,70 | 1445,550 | — | 1444,50 | 1445,450 | 1445,550 | 1445,550 | — |
| Dollaro canadese | 1172 — | 1172 — | 1172 — | 1172 — | — | 1173,60 | 1172 — | 1172 — | 1172 — | — |
| Marco germanico | 595,590 | 595,590 | 596 — | 595,590 | — | 596 — | 595,600 | 595,590 | 595,590 | — |
| Fiorino olandese | 528,840 | 528,840 | 529 — | 528,840 | — | 529 — | 528,800 | 528,840 | 528,840 | — |
| Franco belga. | 29,875 | 29,875 | 29,9275 | 29,875 | — | 29 — | 29,887 | 29,875 | 29,875 | — |
| Franco francese | 198,580 | 198,580 | 199 — | 198,580 | — | 197,60 | 198,590 | 198,580 | 198,580 | — |
| Lira sterlina | 2232,500 | 2232,500 | 2236,75 | 2232,500 | — | 2232 — | 2232,750 | 2232,500 | 2232,500 | — |
| Lira irlandese | 1882 — | 1882 — | 1883 — | 1882 — | — | — | 1882 — | 1882 — | 1882 — | — |
| Corona danese | 167,790 | 167,790 | 167,80 | 167,790 | — | 167,81 | 167,800 | 167,790 | 167,790 | — |
| Corona norvegese | 202,710 | 202,710 | 202,50 | 202,710 | — | 202,70 | 202,730 | 202,710 | 202,710 | — |
| Corona svedese | 193,360 | 193,360 | 193,80 | 193,360 | — | 192,95 | 193,360 | 193,360 | 193,360 | — |
| FIM | 266,500 | 266,500 | 266,90 | 266,500 | — | — | 266,950 | 266,500 | 266,500 | — |
| Franco svizzero. | 706,310 | 706,310 | 706,20 | 706,310 | — | 706 — | 706 — | 706,310 | 706,310 | — |
| Scellino austriaco | 84,740 | 84,740 | 84,73 | 84,740 | — | 84,70 | 84,710 | 84,740 | 84,740 | — |
| Escudo portoghese | 14,740 | 14,740 | 14,80 | 14,740 | — | 14,72 | 15,200 | 14,740 | 14,740 | — |
| Peseta spagnola | 10,695 | 10,695 | 10,69 | 10,695 | — | 10,16 | 10,685 | 10,695 | 10,695 | — |
| Yen giapponese | 6,082 | 6,082 | 6,08 | 6,082 | — | 6,083 | 6,083 | 6,082 | 6,082 | — |
| E.C.U. | 1343,600 | 1343,600 | 1343,60 | 1343,600 | — | — | 1343,600 | 1343,600 | 1343,600 | — |

### Media dei titoli del 13 aprile 1983

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 45,025 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . | 96,925 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . | 92,075 |
| » 6 % » » 1970-85 . | 87,775 |
| » 6 % » » 1971-86 . | 81,750 |
| » 6 % » » 1972-87 . | 77,100 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 74,750 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 75,325 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 75,050 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) . | 70,525 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 69,150 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . | 89,475 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . . | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 96 — |
| » » » 1-8-1981/84 19 % . . | 100,40 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 . | 100,125 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . | 100,200 |
| » » » » 1-10-1981/83 . | 100,250 |
| » » » » 1-11-1981/83 . . | 100,150 |
| » » » » 1-12-1981/83 . | 99,925 |
| » » » » 1- 3-1981/84 . | 99,650 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 99,675 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 . | 98,550 |
| » » » » 1- 1-1982/84 . | 99,625 |
| » » » » 1- 3-1982/84 . | 99,650 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 98,950 |
| » » » » 1- 6-1982/84 . | 98,550 |
| » » » » 1- 7-1982/84 . | 98,125 |
| » » » » 1- 8-1982/84 . | 98,275 |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 98,475 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 98,850 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 98,800 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 98,725 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 98,600 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 98,500 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 98,450 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 98,100 |
| Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . | 100,075 |
| » » » 12 % 1-10-1983 . | 97,125 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 . | 95,850 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 . | 95,325 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 . | 100,225 |
| » » » 12 % 1-10-1984 . | 92,475 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 83,225 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 % | 100,700 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 13 aprile 1983

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1445,500 |
| Dollaro canadese | 1172 — |
| Marco germanico | 595,595 |
| Fiorino olandese | 528,820 |
| Franco belga | 29,881 |
| Franco francese | 198,585 |
| Lira sterlina | 2232,625 |
| Lira irlandese | 1882 — |
| Corona danese | 167,795 |
| Corona norvegese | 202,720 |
| Corona svedese | 193,360 |
| FIM | 266,725 |
| Franco svizzero | 706,155 |
| Scellino austriaco | 84,725 |
| Escudo portoghese | 14,970 |
| Peseta spagnola | 10,690 |
| Yen giapponese | 6,082 |
| E.C.U. . | 1343,600 |

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° febbraio 1982 al 31 dicembre 1982**

OFFICINE AUTORIZZATE

| Ditta | Sede officina | Produzione autorizzata | Estremi provvedimento | *Note* |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorio farmacologico Milanese S.r.l. | Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273 | Specialità medicinali | D.M. 3-2-1982, n. 6214 | Trasferimento di autorizzazione |
| Aesculapius S.p.a. - Laboratorio farmaceutico Achille Brioschi e C. S.p.a. - Cifa farmaceutici S.p.a. (officina comune) | Vimodrone (Milano), strada Padana Superiore 290 | Specialità medicinali, operazioni terminali di confezionamento specialità medicinali per conto terzi | D.M. 25-2-1982, n. 6223 | Attivazione officina farmaceutica comune |
| Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a. | Boario Terme (Brescia), piazzale delle Terme, 3 | Specialità medicinali | D.M. 3-2-1982, n. 6226 | Trasferimento di autorizzazione |
| Industria chimica biologica - I.C.B. Genova S.p.a. | Genova, via E. Tanini n. 37/D | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 4-11-1982, n. 6321 | Trasferimento di autorizzazione |
| Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. | Ancona, località Pontelungo s.s. 16 Adriatica, km 303 | Specialità medicinali | D.M. 13-10-1982, n. 6333 | Estensione |
| Farma 3 s.a.s. di Cassina Maria e C. | Meda (Milano), via Solferino n. 42 | Specialità medicinali | D.M. 22-10-1982, n. 6337 | |
| SIT - Specialità igienico terapeutiche S.p.a. | Mede (Pavia), via Cavour n. 70 | Specialità medicinali | D.M. 13-10-1982, n. 6341 | Trasferimento di autorizzazione |
| Magis farmaceutici S.r.l. | Brescia, via Cacciamali n. 36 | Specialità medicinali | D.M. 13-10-1982, n. 6344 | |
| Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. S.r.l. | Bussolengo (Verona), via 1° Maggio, zona industriale | Specialità medicinali | D.M. 13-10-1982, n. 6345 | |
| Fargal - Pharmasint S.r.l. | Pomezia (Roma), via Pontina, km 38 | Specialità medicinali | D.M. 22-10-1982, n. 6347 | Trasferimento di autorizzazione |
| Benedetti - S.r.l. | Scandicci (Firenze), via Donizetti n. 52 | Specialità medicinali | D.M. 4-11-1982, n. 6349 | Trasferimento di autorizzazione |
| Lifepharma S.r.l. | Milano, via Principe Eugenio n. 48 | Specialità medicinali | D.M. 4-11-1982, n. 6350 | Modifica ragione sociale |
| Cristalfarma S.r.l. e Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l. (off. comune) | Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 168 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 18-12-1982, n. 6361 | Trasferimento di autorizzazione |
| Sifra Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a. | Verona, via Marsala n. 31 | Specialità medicinali | D.M. 27-12-1982, n. 6357 | Trasferimento di autorizzazione |
| Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l. | Novara, corso della Vittoria n. 12/B | Specialità medicinali | D.M. 29-11-1982, n. 6362 | |
| Medosan - Industrie chimiche riunite S.p.a. | Albano Laziale (Roma), via di Cancelliera n. 12 | Specialità medicinali | D.M. 24-11-1982, n. 6363 | |
| Industria farmaceutica Serono S.p.a. | Roma, via Casilina n. 125 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 4-12-1982, n. 6366 | Modifica ragione sociale |
| Nuova Sigurtà S.r.l. | Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro | Specialità medicinali | D.M. 4-12-1982, n. 6367 | |
| Cassella - Med. italiana S.p.a. | San Frediano a Settimo (Pisa), via Bartoli n. 5, Cascina | Specialità medicinali | D.M. 27-12-1982, n. 6368 | Trasferimento di autorizzazione |
| Serpero - Industria galenica milanese S.p.a. e Treibio S.p.a. (officina comune) | Masate (Milano), via F. Serparo | Specialità medicinali | D.M. 9-12-1982, n. 6371 | Autorizzazione officina farmaceutica comune |
| Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti - Ente morale | Milano, via Darwin n. 20 | Autovaccini | D.M. 27-12-1982, n. 6339 | |

OFFICINE REVOCATE

| Ditta | Sede officina | Produzione autorizzata | Estremi provvedimento |
|---|---|---|---|
| C.I.F.A. farmaceutici S.p.a. | Torino, via Cervino n. 68 | Specialità medicinali, operazioni terminali confezionamento specialità medicinali per conto terzi | D.M. 25-2-1982, n. 6220 |
| Achille Brioschi e C. S.p.a. Milano 1880 | Milano, via P. Gaggia n. 3 | Specialità medicinali | D.M. 25-2-1982, n. 6221 |
| Aesculapius S.p.a. | Vimodrone (Milano), strada Padana Superiore n. 290 | Specialità medicinali | D.M. 25-2-1982, n. 6222 |
| Biochimica Opos S.r.l. | Vallembrosia di Rozzano (Milano), via Monte Rosa, 116 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 8-4-1982, n. 6245 |
| Azienda municipalizzata farmacie comunali riunite di Reggio Emilia | Reggio Emilia, v.le Isonzo, 72 | Specialità medicinali | D.M. 5-4-1982, n. 6259 |
| Dott. P. Brilli e Cattarini e C. S.p.a. | Pesaro, via Adriatica n. 14 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 13-10-1982, n. 6284 |
| Prodotti Beolet S.r.l. | Liscate (Milano), Nuova strada Rivoltana | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 13-10-1982, n. 6291 |
| Eurobio - Laboratori per la ricerca biologica applicata S.p.a. | Maclodio (Brescia), via Molini Emili n. 2 | Vaccini per uso veterinario purché registrati | D.M. 13-10-1982, n. 6305 |
| Ditta individuale istituto neoopoterapico dott. Bonaiuto Mariano | Napoli, via S. Caterina da Siena n. 45 | Specialità medicinali | D.M. 22-10-1982, n. 6338 |
| Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. S.r.l. | Verona, via M. Calderara n. 5 | Specialità medicinali | D.M. 22-10-1982, n. 6346 |
| Dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l. | Novara, via Monte Nero n. 35 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 29-11-1982, n. 6355 |
| Magis farmaceutici S.r.l. | Brescia, viale Europa n. 36 | Specialità medicinali chimiche e biologiche | D.M. 4-11-1982, n. 6358 |
| Trei-Bio S.p.a. | Torino, corso Trapani n. 7/D | Specialità medicinali | D.M. 9-12-1982, n. 6369 |
| Serpero S.p.a. | Masate (Milano), via F. Serpero | Specialità medicinali | D.M. 9-12-1982, n. 6370 |

(2124)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Smarrimento di titolo di spesa fissa meccanizzato

La *direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni* di Belluno avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del titolo di spesa indicato nel seguente prospetto:

Specie di titoli: ordinativo di pagamento spesa fissa meccanizzato. Estremi del titolo: n. 107116; Esercizio 1982 Ministero del tesoro - Direzione provinciale del tesoro di Belluno. Oggetto retribuzione mese di luglio sig. Casagrande Luciano. Importo L. 588.420.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire **subito** a questa direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno. In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso il titolo stesso s'intenderà annullato e ne verrà rilasciato un duplicato a norma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, **n. 827.**

(2106)

## ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### Indice dei prezzi al consumo, per il mese di marzo 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette):

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove);

fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1983 rispetto a marzo 1982 risulta pari a **più** 16,4 (sedicivirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1983 rispetto a marzo 1981 risulta pari a più 35,2 (trentacinquevirgoladue).

(2354)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale.**

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 2, in data 7 aprile 1983, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.1 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.2 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.3 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.4 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.43.5 del 2 dicembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.139.1 del 21 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sulle applicazioni di tecnologie avanzate nel campo dell'idrogeologia - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.83.1 del 2 marzo 1982 a due posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.3 del 10 luglio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.4 del 10 luglio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.5 del 10 luglio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.109.6 del 10 luglio 1982 a tre posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro ricerche e sperimentazione per l'industria laniera - Biella;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.80.1 del 10 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geologia marina - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.53.1 del 22 settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.38.4 del 3 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di radioastronomia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.84.9 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio di tecnica frutticola - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.14.34 del 21 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle acque - Brugherio (Milano);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.1 del 2 marzo 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.19.15 del 27 ottobre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.89.9 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada - Ferrara;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.128.1 del 21 giugno 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi globale e applicazioni - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.2 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.80.5 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il Centro di studio per la patologia delle specie legnose - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.66.3 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per i colloidi del suolo - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.92.2 del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le tecnologie didattiche - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.93.2 del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.9.7.2 del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area di ricerca di Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.9.7.3. del 10 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area di ricerca di Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.9.7.4. del 10 maggio 1982 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area di ricerca di Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.123.1 del 10 luglio 1982 a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologia pesca e pescato - Mazara del Vallo (Trapani);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.116.1 del 3 febbraio 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.136.3 del 2 marzo 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.34.3 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.34.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica del plasma - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.66.1 del 25 luglio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto sull'inquinamento atmosferico - Montelibretti;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.90.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.90.4 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.95.1 del 30 luglio 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.61.2 del 3 febbraio 1982 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.10.4 del 2 marzo 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.61.1 del 3 febbraio 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di chimica e tecnologia dei radioelementi - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.95.2 del 20 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.30 del 2 marzo 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.23.29 del 2 marzo 1982 ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto CNUCE - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.6 del 22 settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.7 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di studi e ricerca sulla documentazione scientifica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.1 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.2 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.23 del 2 marzo 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.6 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.3 del 3 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.4 del 22 febbraio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.16.9 del 2 dicembre 1981 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per gli studi micenei ed egeo anatolici - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.5 del 22 febbraio 1982 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.2 del 3 febbraio 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.93.11 del 22 settembre 1981 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la televisione - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.54 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.91.1 del 20 maggio 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fitovirologia applicata - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.50 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.51 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.52 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.1 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.2 del 30 aprile 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.10.53 del 30 aprile 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.3 del 30 aprile 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 326.7.5.4 del 30 aprile 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'area della ricerca - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 1 - Matematica;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 2 - Informatica;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 3 - Applicazioni d'ingegneria;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 4 - Astrofisica e scienze spaziali;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 5 - Chimica e fisica della materia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 6 - Scienza della terra;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 7 - Ambiente;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 8 - Fisiologia e fisiopatologia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 9 - Scienza del comportamento;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 10 - Farmacologia e tossicologia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 11 - Risorse agro-alimentari e zootecnia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 12 - Genetica e biologia molecolare;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 310.1.19 del 7 ottobre 1981 a centonovantanove posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche - Settore n. 13 - Studio chimico, fisico e biologico degli organismi viventi.

**(2278)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

### Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella prima qualifica del ruolo professionale per procuratori legali o avvocati.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di procuratore legale o avvocato nella prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 31.

Requisiti:

diploma di laurea in giurisprudenza;

abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

iscrizione negli albi professionali dei procuratori legali o degli avvocati;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno:

*a*) in due prove scritte che verteranno rispettivamente su:

1) diritto privato e diritto processuale civile;

2) diritto amministrativo;

*b*) in tre prove orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato e diritto processuale civile; diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto e procedura penale;

3) diritto amministrativo.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 31, Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori dalla predetta sede.

L'amministrazione potrà, tuttavia, per esigenze di servizio, destinare gli interessati ad altra sede, anche prima della scadenza del predetto termine quinquennale.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'Ente.

**(2355)**

**Concorso pubblico, per esami, a due posti di geometra, seconda qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.**

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a due posti di geometra, seconda qualifica del ruolo professionale, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 31.

Requisiti:

diploma di maturità tecnica per geometra;

iscrizione nell'albo professionale per l'esercizio della professione di geometra;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno:

*a*) in due prove scritte che verteranno rispettivamente:

1) nella compilazione di un progetto edilizio relativo ad un fabbricato rurale o un fabbricato di abitazione con sviluppo tecnico architettonico di massa, sviluppo e calcolo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione;

2) nella stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari ovvero di una relazione in materia di condotta di appalti di opere pubbliche;

*b*) in una prova orale che verterà sulle seguente materie:

1) architettura tecnica con particolare riguardo ai materiali da costruzione ed ai requisiti delle costruzioni previsti dalle leggi riguardanti l'edilizia;

2) estimo civile e rurale, perizie immobiliari, catasto, condotta di appalto di opere pubbliche;

3) topografia generale;

4) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

5) elementi di diritto amministrativo;

6) elementi di diritto civile e commerciale.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale, via Antoniotto Usodimare, 31, Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori dalla predetta sede.

L'amministrazione potrà, tuttavia — per esigenze di servizio — destinare gli interessati ad altra sede, anche prima della scadenza del predetto termine quinquennale.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

**(2356)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di clinica ortopedica (per esigenze della seconda cattedra) posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono previsti per i due posti messi a concorso esami diversi in relazione a programmi diversi (progetto *A* e progetto *B*) pertanto nella domanda di ammissione al concorso deve specificare a quale dei due posti intende partecipare e nel caso in cui intenda concorrere ad entrambi i posti deve produrre due distinte domande.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di clinica ortopedica - facoltà di medicina e chirurgia - Università degli studi di Roma - piazzale Aldo Moro, 5, alle ore 9 del settantacinquesimo e settantasettesimo giorno non festivo, rispettivamente per il primo posto (programma *A*) e secondo posto (programma *B*), successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Roma.

**(2331)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 13 maggio 1983, ore 9.

**(2302)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto giuridico, facoltà di giurisprudenza, piazza Università, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 maggio 1983, ore 9.

**(2309)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, via Verdi, 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 maggio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 10 maggio 1983, ore 10.

**(2310)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di industrie agrarie, S. Costanzo, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 27 maggio 1983, ore 9.

**(2308)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, largo Fraccacreta, 1, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 19 maggio 1983, ore 9,30.

**(2301)**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di igiene palazzo istituti biologici, policlinico, piazza G. Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 27 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 124, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di tecnologia, facoltà di ingegneria, viale Japigia n. 182, c.a.p. 70126, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 10 maggio 1983, ore 9.

**(2358)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 4 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 6 maggio 1983, ore 9.

**(2362)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto diritto privato, facoltà di economia e commercio, piano 2°, via Castro Laurenziano, 9, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di radiologia, Policlinico Umberto I, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 6 maggio 1983, ore 8,30.

**(2361)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di magistero, località Saduchessa, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, dipartimento scienze fisiche, via Ospedale, 72 (Palazzo delle scienze), Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 maggio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9.

**(2303)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, corso di laurea in scienze biologiche, aula A3, via Provinciale Lecce-Monteroni (Villa Tresca), Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 maggio 1983, ore 9.

**(2360)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, via Passo Gravina, 187, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 24 maggio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di scienze della Terra, corso Italia, 55, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 24 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di chimica, facoltà di farmacia, viale A. Doria, 8, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 13 maggio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto analisi geometria e meccanica razionale, via del Rotolo, 46, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 20 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di scienze e tecnologia delle produzioni animali, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 maggio 1983, ore 9.

**(2304)**

## Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di entomologia, via Taramelli, 24, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 giugno 1983, ore 9;
seconda prova (prova pratica): 2 giugno 1983, ore 15.

**(2307)**

## Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, laboratorio di statistica, facoltà di economia e commercio, Ca' Foscari, Dorsoduro, 3426, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 20 maggio 1983, ore 9.

**(2311)**

## Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di architettura, istituto di composizione, via Maqueda, 175, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 6 maggio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di agraria, istituto di idraulica agraria, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 13 maggio 1983, ore 9.

**(2306)**

## Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di chimica generale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Benedetto XV, n. 3, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 3 maggio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto progettazione architettonica, facoltà di architettura, via all'Opera Pia Causa, 13, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 10 maggio 1983, ore 9.

**(2359)**

## Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, istituto di fisica, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 25 maggio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, dipartimento di matematica, via Bonardi n. 9 (settimo piano), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 giugno 1983, ore 9.

**(2305)**

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.**

Il diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 37, già fissato per i giorni 11 e 12 aprile 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1983, pag. 1910, sono state rinviate a data da destinarsi.

**(2312)**

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.**

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di lettere e filosofia gruppo di discipline n. 36, già fissate per i giorni 15 e 16 marzo 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 6 maggio 1983, ore 8,30;

seconda prova pratica: 7 maggio 1983, ore 8,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di scienze storiche e sociali, palazzo « O. Parlangeli », via Monte Pasubio, 1° piano aula 17/D, Lecce.

**(2363)**

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.**

Le prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia gruppo di discipline n. 70, già fissate per i giorni 14 e 15 aprile 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 28 aprile 1983, ore 9,30;

seconda prova: 29 aprile 1983, ore 9.

**(2364)**

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma**

Le prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali gruppo di discipline n. 90, già fissate per i giorni 14 e 15 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 14 gennaio 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 2 maggio 1983;

seconda prova: 3 maggio 1983.

**(2365)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di geologo nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica del servizio geologico.**

Le prove scritte del concorso, per esami, ad un posto di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto di geofisica del Servizio geologico, indetto con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, avranno luogo presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 23 e 24 settembre 1983, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

**(2357)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Elevazione, da quindici a venticinque giorni, del termine previsto per la presentazione della documentazione di rito da parte dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici compartimentali per segretario, revisore, operatore trasporti e operatore specializzato di esercizio, contingente degli uffici principali.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti i decreti ministeriali 8 aprile 1981, n. 4271, 8 aprile 1981, n. 4272, 27 luglio 1981, n. 4294 e 23 novembre 1981, n. 4237, con i quali sono stati banditi i concorsi pubblici compartimentali, rispettivamente, per segretario, revisore, operatore trasporti e operatore specializzato di esercizio, contingente degli uffici principali;

Visto che nei citati bandi, per la presentazione della documentazione di rito, è previsto — a pena di decadenza dalla nomina — un termine di quindici giorni;

Considerato che detto termine, venuto a scadere per i concorsi in questione nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, si è rivelato insufficiente per l'impossibilità, da parte degli uffici competenti, di rilasciare tempestivamente agli interessati la documentazione richiesta;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, di elevare il ripetuto termine da quindici a venticinque giorni;

Decreta:

Il termine di quindici giorni, previsto per la presentazione della documentazione di rito, nei decreti ministeriali 8 aprile 1981, n. 4271, 8 aprile 1981, n. 4272, 27 luglio 1981, n. 4294 e 23 novembre 1981, n. 4237, con i quali sono stati banditi i concorsi pubblici compartimentali, rispettivamente, per segretario, revisore, operatore trasporti e operatore specializzato di esercizio, contingente degli uffici principali, è elevato a venticinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 novembre 1982

*Il Ministro*: GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *febbraio* 1983
*Registro n.* 5 *Poste, foglio n.* 290

**(2342)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 102 del 14 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Associazione dei comuni per i servizi della zona cremonese n. 51, in Cremona - Unità socio-sanitaria locale*: Concorso pubblico a tre posti di ruolo di tecnico di radiologia.

*Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in Torino*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore tecnico, quarto livello, e ad un posto di coadiutore tecnico, terzo livello.

# REGIONI

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8.
**Diritto allo studio universitario.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 3 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Principi e obiettivi*

La presente legge per l'attuazione del diritto allo studio universitario tende a realizzare un sistema integrato di interventi, partendo da un pieno e razionale utilizzo delle strutture e dei servizi già esistenti, al fine di:

favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini all'università ed agli istituti post-secondari indicati nel successivo art. 3, consentendo in particolare ai cittadini di accertata capacità e privi o carenti di mezzi il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;

promuovere, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo fra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;

favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale;

concorrere con l'università, nel rispetto delle singole competenze ed autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori anche attraverso il sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Le finalità di cui alla presente legge si attuano in cooperazione con le università e gli istituti di istruzione superiore, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie, in conformità dei piani nazionali e regionali di sviluppo.

La regione Emilia-Romagna detta le presenti norme nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione e sulla base della legge 22 dicembre 1979, n. 642, e degli articoli 42, 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 2.
*Tipologia degli interventi*

Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante:

*a*) servizi di orientamento professionale;
*b*) assegni di studio;
*c*) borse di studio;
*d*) servizi abitativi;
*e*) servizi di mensa;
*f*) facilitazioni di trasporto;
*g*) servizi sanitari e di medicina preventiva;
*h*) servizi editoriali e librari e centro di ascolto audiotelevisivi;
*i*) interventi per le attività culturali e ricreative;
*l*) interventi di promozione turistica e sportiva;
*m*) sussidi straordinari;
*n*) prestiti d'onore;
*o*) servizi speciali per studenti handicappati;
*p*) ogni altra forma di intervento volto ad attuare il diritto allo studio, ivi compresi la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti e di attrezzature.

I servizi e gli interventi di cui al comma precedente, in rapporto alla loro tipologia, possono essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti, regolarmente costituite ed operanti nell'università.

I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico delle università e degli istituti di istruzione superiore.

Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.

Art. 3.
*Destinatari degli interventi*

Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al precedente art. 2 tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole di specializzazione, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, presso le università e gli istituti di istruzione aventi sede principale in Emilia-Romagna, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre regioni.

Gli utenti concorrono ai costi dei servizi in relazione alle fasce di reddito cui appartengono.

L'assegnazione dei servizi avviene in base ai combinati criteri del merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.

I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono proposti dalla consulta regionale di cui all'articolo 23 della presente legge e fissati dalla giunta regionale su parere conforme della competente commissione consiliare.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciute la qualità di rifugiato politico, usufruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle norme internazionali e statali vigenti.

Art. 4.
*Servizio di orientamento*

Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi quelli che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

A tal fine, attraverso opportune forme di collaborazione con le università, gli organismi scolastici interessati, i competenti servizi della Regione e degli enti locali, le associazioni produttive e sindacali, vengono promossi studi, ricerche, rilevazioni statistiche e viene diffuso ogni elemento di conoscenza utile ai fini dell'orientamento professionale e degli sbocchi occupazionali.

Sono altresì promosse iniziative di studio, ricerca convegni, seminari e ogni altra attività ritenuta attinente al perseguimento delle finalità del presente articolo, comprese la formazione e la partecipazione degli studenti ad esperienze di studio-lavoro e a tirocini guidati.

Art. 5.
*Assegno di studio*

L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per anno di corso.

Possono partecipare al concorso gli studenti che:

*a*) appartengono a famiglie il cui reddito-pro-capite rientri nei limiti di cui al primo alinea del successivo art. 18;

*b*) hanno superato il numero di esami previsti dal bando di concorso.

Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando può avere, a domanda la conferma dell'assegno fino all'ultimo anno di corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario, all'estero, non oltre due anni fuori corso.

Annualmente la giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, determina:

*a*) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;

*b*) l'ammontare dell'assegno di studio in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede;

*c*) l'ammontare e le modalità di erogazione dell'assegno di studio nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps.

Art. 6.

*Borse di studio*

Le borse di studio sono attribuite, per concorso, a favore di studenti che, pur trovandosi in condizioni disagiate, non abbiano potuto beneficiare dell'assegno di studio.

Possono essere conferite, per concorso, in relazione alle finalità indicate nei precedenti articoli 1 e 4, borse di studio per frequentare, sia in Italia, sia all'estero, corsi di specializzazione e di perfezionamento e borse di studio per ricerca e sperimentazione.

La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, determina annualmente l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse di studio di cui al precedente secondo comma.

Art. 7.

*Servizi abitativi*

Il servizio abitativo, organizzato al fine di assicurare la residenzialità degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto.

Al servizio abitativo si accede per concorso.

Lo studente assegnatario del posto è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente. Per gli studenti beneficiari anche di assegno di studio, la retta è detratta dall'assegno.

Sulla base di apposite convenzioni fra l'ente delegato e le università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre università.

Art. 8.

*Servizio di mensa*

Il servizio di mensa può essere gestito direttamente dall'ente delegato oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni con associazioni, cooperative studentesche o con altri enti o privati.

Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.

Può essere previsto l'utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi dagli studenti universitari, previ accordi o convenzioni, a condizione che siano assicurate la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

Le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di controllo dell'accesso sono regolamentate secondo forme omogenee nel territorio regionale.

Art. 9.

*Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps*

Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti l'handicap stesso.

Gli interventi possono riguardare sia il superamento di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, sia l'assegnazione di sussidi didattici speciali, sia l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale.

Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

Per gli interventi di cui al presente articolo devono essere promossi opportuni rapporti di collaborazione con i comuni di provenienza degli studenti.

Art. 10.

*Servizio di trasporto*

Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria attraverso agevolazioni nell'uso dei mezzi di trasporto, possono essere stipulati appositi accordi o convenzioni con aziende pubbliche o private, qualora non siano già previste da norme statali, regionali e locali.

Art. 11.

*Servizio sanitario*

Il servizio sanitario è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e delle relative leggi regionali.

Art. 12.

*Servizio per le attività culturali ricreative, turistiche e di promozione sportiva*

Il servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva ha lo scopo di:

promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche;

promuovere scambi culturali e viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio;

favorire l'accesso agli impianti sportivi, nonché programmi di sviluppo di attività sportive.

Le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva di norma vengono svolte con la collaborazione delle università, degli istituti di istruzione superiore, degli enti, associazioni, ed organismi operanti nel settore.

Art. 13.

*Servizio editoriale e librario e centro di ascolto audiotelevisivi*

Il servizio editoriale e librario ha anche lo scopo di favorire, in collaborazione con l'università nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l'università.

Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.

Può essere altresì promossa, in collaborazione con l'università, con enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audiotelevisivo, anche in forma decentrata.

Art. 14.

*Sussidi straordinari*

Sono consentite forme di intervento straordinario a favore di studenti che per eccezionali e comprovate situazioni non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

Tali sussidi possono essere concessi anche a studenti beneficiari di altre forme di assistenza, purché siano di disagiate condizioni economiche e di particolare merito scolastico.

Art. 15.

*Prestiti d'onore*

Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato, attraverso convenzioni con istituti bancari, agli studenti particolarmente meritevoli che abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto.

Art. 16.

*Trasformazione in servizi*

A richiesta dello studente beneficiario, l'assegno di studio o la borsa di studio possono essere, anche in misura parziale, trasformati in servizi.

Lo studente portatore di handicap e beneficiario di assegno o di borsa di studio può chiederne la totale o parziale trasformazione in attrezzature specialistiche, materiale didattico differenziato e in servizi.

Art. 17.

*Sanzioni*

Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio, ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.

Art. 18.

*Fasce di reddito*

Il consiglio regionale fissa:

i limiti massimi di reddito pro-capite e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che intendono concorrere al conferimento di assegni o di borse di studio;

i criteri per la individuazione delle fasce di reddito;

le fasce di reddito cui riferire le tariffe agevolate dei servizi erogati a pagamento.

Art. 19.
*Esclusione dall'utilizzazione dei servizi*

Lo studente che sia incorso in sanzioni disciplinari o abbia commesso infrazioni nell'uso delle strutture dei servizi, puo decadere in tutto o in parte dal diritto all'utilizzazione dei medesimi.

Art. 20.
*Contenuti della programmazione regionale*

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine agli interventi attuativi del diritto allo studio attraverso un programma regionale poliennale.

Il programma regionale degli interventi si conforma agli obiettivi, agli indirizzi e alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, ove operante; fissa gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare, determina l'ammontare dei relativi finanziamenti nonché il loro riparto fra gli enti delegati, tenendo anche conto del numero degli studenti iscritti in sede e fuori sede presso ciascuna università e della quantità di servizi erogati nell'ultimo anno, contiene la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e indica i necessari aggiustamenti.

Il programma prevede eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al diritto allo studio; prevede i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi; prevede altresì le modalità di estensione degli interventi previsti dall'art. 2 ai cittadini che frequentano i corsi di studio attivati ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'elaborazione del programma, attenzione particolare è rivolta alle esigenze dei lavoratori studenti.

Nel quadro della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, il programma regionale riserva ogni anno una quota per interventi a sostegno delle opportune iniziative che le università e gli istituti di istruzione superiore, nella loro autonomia, promuoveranno per la migliore realizzazione del diritto allo studio.

Art. 21.
*Proposta del programma*

Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, previo parere degli enti delegati e della consulta regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 22.
*Piani annuali di intervento*

Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è attuato mediante piani annuali.

Gli enti delegati formulano, entro il 31 gennaio di ogni anno, motivate proposte contenenti l'indicazione analitica di tutti gli interventi da attuare nell'anno di competenza. Le proposte devono contenere anche una relazione illustrativa dei risultati ottenuti nell'attuazione del piano precedente.

Il piano annuale è proposto al consiglio regionale dalla giunta entro il 31 marzo di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 23.
*Consulta regionale*
*per il diritto allo studio universitario*

E' istituita la consulta regionale per il diritto allo studio universitario.

La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente ed è composta da:

*a*) i presidenti delle aziende di cui all'art. 25;

*b*) i sindaci dei comuni sede di università;

*c*) i rettori degli atenei e i legali rappresentanti degli istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi sede nella regione Emilia-Romagna;

*d*) i presidenti delle amministrazioni provinciali e del comitato circondariale di Rimini;

*e*) due docenti universitari designati dal consiglio di amministrazione di ciascun ateneo;

*f*) gli studenti eletti nei consigli di amministrazione di ciascun ateneo;

*g*) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

*h*) tre rappresentanti complessivamente delle associazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative nei settori agricoltura, industria e commercio.

La consulta regionale è nominata con decreto del presidente della Regione ed è legittimamente costituita quando sia stata designata almeno la metà dei componenti.

In relazione alle funzioni regionali di cui alla presente legge, la consulta è organo consultivo della giunta regionale e del consiglio regionale e si riunisce almeno due volte l'anno. Formula inoltre proposte in ordine ad ogni aspetto del programma regionale e dei piani annuali di attuazione. Ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altre istituzioni, enti, associazioni.

Per i compensi ed i rimborsi spese ai componenti della consulta si osservano le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 24.
*Deleghe*

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario, eccettuate quelle espressamente riservati alla Regione, sono delegate ai comuni sede di università e di istituti di istruzione superiore, secondo le modalità di cui al seguente art. 25.

Art. 25.
*Esercizio delle funzioni delegate*

I comuni sede di ateneo e di istituto di istruzione superiore, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, si attengono ai seguenti criteri:

gli interventi sono organizzati in modo da garantire il coordinamento con le esigenze di funzionamento dell'università, con analoghi interventi attuati in forza di competenze proprie e delegate, ed in particolare con gli interventi attuati a favore degli studenti dei vari ordini del sistema scolastico;

nell'organizzazione, nella gestione e nello sviluppo dei servizi sono salvaguardate e valorizzate le esperienze professionali acquisite dal personale delle opere universitarie.

Per la gestione degli interventi i comuni si avvalgono di una apposita azienda, dotata di autonomia funzionale e organizzativa e retta da propri organi.

Gli organi dell'azienda, istituita e regolamentata dal consiglio comunale, sono:

il presidente,

il consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio d'amministrazione è nominato dal consiglio comunale.

Il consiglio d'amministrazione è costituito per metà da rappresentanti del consiglio comunale, per un quarto da rappresentanti degli studenti e per un quarto da docenti designati dal consiglio d'amministrazione dell'università.

Art. 26.
*Direttive della Regione*

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate.

A tal fine il consiglio regionale e la giunta regionale impartiscono direttive agli enti delegati.

Possono contenere norme vincolanti le direttive emanate dal consiglio regionale, ovvero dalla giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, sentiti gli enti delegati e le università.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 27.
*Sostituzione nell'esercizio di attività delegate*

In caso di persistente inerzia nell'adottare provvedimenti a cui il comune è tenuto nell'esercizio di funzioni delegate con la presente legge o in attuazione di direttive vincolanti, la giunta regionale assegna al comune stesso un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta può sostituirsi al comune inadempiente.

Art. 28.
*Revoca della delega*

La revoca delle funzioni delegate nei confronti di tutti gli enti è disposta con legge regionale.

La revoca nei confronti di un singolo comune è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle disposizioni della presente legge e delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione dei servizi.

Art. 29.

*Obbligo di informazione*

La Regione e i comuni delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, notizie, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 30.

*Poteri di vigilanza*

La Regione esercita la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.

Art. 31.

*Personale*

Il personale delle opere universitarie, inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1982, n. 30, è comandato, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, in servizio presso gli enti delegati, che sono tenuti a utilizzarlo presso le aziende di cui all'art. 25, nella piena salvaguardia delle qualifiche funzionali di appartenenza, rispettando i livelli maturati presso l'ente di provenienza.

Il personale delle opere universitarie è posto alle dipendenze funzionali del comune, nel rispetto del vincolo di utilizzazione di cui al primo comma.

Art. 32.

*Beni*

La Regione assegna in comodato ai comuni delegati i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 33.

*Tasse e contributi regionali*

La quota del 15 per cento su tutte le tasse universitarie ed i contributi integrativi a norma dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, il contributo suppletivo a norma dell'art. 4 della stessa legge, la tassa di abilitazione a norma dell'art. 190 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 nonchè dalle disposizioni integrative o modificative contenute nelle leggi successive che regolano la materia, già stabilite a favore delle soppresse opere universitarie, sono interamente versate alla Regione, che le incasserà su appositi capitoli di entrata del proprio bilancio di previsione.

Le modalità per il versamento delle suddette tasse e contributi saranno definite con atto deliberativo della giunta regionale.

Art. 34.

*Finanziamento degli interventi*

Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono a carico della regione Emilia-Romagna, che vi provvede attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa nei bilanci di previsione a partire dal 1983, all'interno di un'apposita rubrica di spesa, nell'ambito del programma 01 « Scuola e diritto allo studio », settore 03 « Scuola », sezione 6/a « Cultura, formazione professionale e tempo libero », secondo i seguenti oggetti di spesa:

assegnazione ai comuni per l'esercizio della delega per la gestione dei servizi e delle attività in materia di diritto allo studio universitario;

fondo regionale di sviluppo per interventi finalizzati in materia di diritto allo studio universitario.

All'attuazione della spesa la Regione provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione a norma del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Agli oneri per il funzionamento della consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 23 della presente legge, la Regione provvede con i fondi annualmente stanziati sui capitoli corrispondenti al cap. 70050 « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasferta ai membri estranei alla Regione, di consigli, commissioni e comitati » della sezione 6/a del bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Art. 35.

*Norme transitorie e finali*

Le funzioni concernenti il diritto allo studio universitario, fino a quando i comuni non avranno provveduto a costituire l'azienda di cui all'art. 25, continuano ad essere esercitate dalle attuali opere universitarie attraverso gli organi attualmente in carica, nell'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, della presente legge.

Fino a quando non saranno costituiti i consigli di amministrazione di cui all'art. 25, alla sostituzione dei presidenti eventualmente dimissionari degli attuali consigli di amministrazione delle opere universitarie, provvede il consiglio regionale.

Durante tale periodo transitorio la Regione può dettare indirizzi programmatici per disciplinare e coordinare l'attività delle attuali opere universitarie.

Il consiglio comunale del comune sede di università assicura la presenza della rappresentanza delle minoranze nel consiglio d'amministrazione dell'azienda di cui all'art. 25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 gennaio 1983

TURCI

**(1230)**

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1983, n. 3.

**Norme integrative in materia di edilizia residenziale.**

(*Pubblicata nel* suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 18 gennaio 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle vigenti disposizioni regionali, ai programmi costruttivi disposti, per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, dall'art. 9 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, già ammessi o da ammettere a contributo, possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Art. 2.

Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

Il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« I mutui integrativi e suppletivi, concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76, e del presente articolo, avranno la stessa durata e le medesime caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere contratti con gli stessi istituti di credito con i quali sono stati contratti i mutui principali anche in difformità del disposto del sesto comma del medesimo art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« L'assessore competente, se delegato, esercita, a mezzo del settore edilizia residenziale, già previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33, e formalmente istituito con il presente articolo, tutte le funzioni attribuite al presidente della giunta regionale con la presente legge, nonchè dalle leggi statali 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25, dalle leggi regionali 29 agosto 1979, n. 57, 24 aprile 1980, n. 33, 21 giugno 1980, n. 76, 15 maggio 1980, n. 45, 9 febbraio 1981, n. 16, e 31 agosto 1981, n. 50, compresa l'emissione dei decreti di concessione e di liquidazione, nonchè, per la integrale attuazione delle leggi re-

gionali n. 3 del 1° febbraio 1977 e n. 16 del 9 febbraio 1981, tutte le funzioni di cui alla legge regionale n. 37 del 18 agosto 1978, articoli 14 e 25 a modifica dell'art. 28».

Art. 3.

Ai mutui integrativi o di completamento concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 e dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, sono estese le stesse garanzie previste dalle leggi di concessione dei mutui principali, siano esse regionali che statali, intendendosi la Regione sostituita agli organi amministrativi statali in caso di mutui principali concessi con leggi dello Stato.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Ai mutui sono applicati, intendendosi la regione Puglia sostituita agli organi amministrativi statali, tutte le norme e garanzie previste in merito dalla legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni».

Art. 4.

Le cooperative edilizie che nel quinquennio 1976-80 abbiano presentato domanda tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, e che risultano escluse dalle relative graduatorie per la mancata disponibilità di area in superficie o perchè assegnatarie di area in proprietà, possono essere ammesse ai benefici stessi, alla condizione, per le cooperative a suo tempo sprovviste di area, di aver ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di area in proprietà o in diritto di superficie, ovvero integrando la documentazione esistente agli atti della Regione con la promessa di assegnazione di area da parte del comune.

Ferme rimanendo le graduatorie già definite nel quinquennio dalla giunta regionale, le cooperative di cui al precedente comma sono incluse nelle graduatorie relative all'anno di presentazione della domanda e collocate in successione, con le posizioni acquisite, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle priorità fissate dall'art. 15 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei fondi già localizzati nel rispettivo anno e non utilizzati.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all'edilizia agevolata da leggi statali o regionali localizzati e non utilizzati.

Art. 6.

Nei programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 - biennio 1980-81 e della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, l'ammontare del mutuo concedibile per ogni alloggio è elevato a lire 36.000.000 in conformità alla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981. Conseguentemente, i fondi localizzati ai sensi delle leggi surrichiamate sono incrementati del 20% dello stanziamento previsto dai bandi.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma sara imputata sulle disponibilità previste per i bienni successivi, in conformità al tredicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, per i programmi da avviarsi con i fondi della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e sulle disponibilità del cap. 01221 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982 per i programmi da avviarsi con i fondi della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16.

Art. 7.

Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, limitatamente a quelli previsti nei piani di riparto 1979-80 e agli interventi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, si applica il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente articolo, purchè non sia stata ancora comunicata all'istituto mutuante, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione al contributo regionale.

Art. 8.

Il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente art. 6 si applica anche ai programmi costruttivi già avviati ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, purchè i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 31 ottobre 1982 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale. Le domande per i contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla regione Puglia - settore edilizia residenziale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con raccomandata postale.

I mutui suppletivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76, e saranno concessi con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50.

Art. 9.

La giunta regionale utilizzerà, contestualmente all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, relative ai programmi costruttivi da avviarsi da cooperative edilizie con i contributi previsti dalla delibera del consiglio regionale n. 202 del 16 dicembre 1981, anche lo stanziamento del cap. 01221 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 1982, nel rispetto della percentuale stabilita dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 9 febbraio 1981 e dei criteri di riparto adottati in sede di approvazione del bando.

Art. 10.

Le cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.

Per i programmi edilizi sino a ventiquattro alloggi è ammessa la trattativa privata ed i lavori stessi potranno essere affidati anche ad imprese artigiane non iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di edilizia agevolata sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo.

Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà tendere ad accertare ai sensi dell'art. 4, lettera *m*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.

Le opere sono collaudate da un ingegnere iscritto all'albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, designato dal soggetto attuatore del programma costruttivo ed a sue spese.

Per gli interventi singoli realizzati con mutui individuali è ammesso il collaudo a mezzo del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori.

Il certificato di collaudo, approvato dall'organo amministrativo del soggetto attuatore, sostituisce il mod. ATT/4-CER e dovrà essere trasmesso alla regione Puglia - settore edilizia residenziale.

E' abrogato l'ottavo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76.

Art. 11.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano anche ai programmi costruttivi avviati ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3 e del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il certificato di conformità da parte degli uffici del genio civile o trasmesso alla regione Puglia il mod. ATT/4-CER redatto dal direttore dei lavori.

Nei programmi di edilizia agevolata avviati con contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, anche se fruenti di mutui integrativi assistiti da contributo regionale, in luogo del collaudo tecnico amministrativo, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici provvederanno, in base alle istruzioni dallo stesso impartite, al rilascio del certificato di conformità ed alla verifica dei requisiti soggettivi degli assegnatari.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 76, potrà essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata

fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè gli enti attuatori dimostrino che, alla data del 22 aprile 1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale. Sono ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto l'assegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo una parte di esse ».

Art. 13.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge trovano copertura sui capitoli 01221 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 1982.

Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 gennaio 1983

QUARTA

---

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1983, n. 4.

**Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.**

(*Pubblicata nel* suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 18 *gennaio* 1983)

(*Omissis*).

**(1232)**

---

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1983, n. 5.

**Costituzione tra le regioni Puglia, Basilicata e Calabria del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 3 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

La regione Puglia approva la costituzione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A. » tra le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, previsto dal regolamento (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979 ed il relativo statuto, che costituisce parte integrante della presente legge.

Il predetto Consorzio assume i compiti e le funzioni di « Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli » e gestisce il « Centro di addestramento operatori agricoli » di Bernalda-Pantanella (Matera).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 febbraio 1983

QUARTA

(*Omissis*).

**(2115)**

---

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831040)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

### Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**